



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 265

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta Prot. n. 37616 del 08 settembre 2020 a firma del Sig. Soloperto Rosario, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in Via Mamurra, lato monte, sul tratto di strada adibito a parcheggio a pagamento compreso tra l'inizio traversa ed il civico n. 34, per una superficie di circa mq. 20, al fine di consentire le operazioni di trasloco con autocarro elevatore per il giorno **venerdì 25 settembre 2020** dalle ore **07.00** alle ore **16.00** e comunque fino al termine trasloco;

VISTA la ricevuta di pagamento della TOSAP versata sul c/c n. 11248044 dell'importo di € 20,00 in data 08 settembre 2020;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si ritiene necessario adottare gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione stradale atti a salvaguardare oltre alla sicurezza degli operatori anche l'incolumità di tutti gli utenti della strada, con l'istituzione del divieto di sosta con obbligo della rimozione coatta sul tratto di strada interessato;

VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

l'istituzione per tutti i veicoli, del **DIVIETO DI SOSTA CON OBBLIGO DELLA RIMOZIONE COATTA** in Via Mamurra, lato monte, sul tratto di strada adibito a parcheggio a pagamento compreso tra l'inizio della traversa (civico 38) ed il civico n. 28, per una superficie di circa mq. 20, per il giorno **venerdì 25 settembre 2020** dalle ore **07.00** alle ore **16.00** e comunque fino al termine trasloco, al fine di consentire i lavori su mensionati.

La Ditta esecutrice dei lavori ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti di sicurezza necessari con segnaletica a norma del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e ha l'obbligo di rispondere in proprio di tutti i danni che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa azione o ragione di risarcimento.


Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa vigente in materia.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data della stessa ai sensi dell'art. 37 comma 3 D.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. Nuovo codice della strada e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 regolamento di esecuzione e di attuazione.

Dalla Residenza Municipale, 22 settembre 2020

L'Istruttore di Vigilanza
V. Sovr. RUSSO Aurora



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rosanna PICANO

